



Statuti

Statuti

Contenuto

I. Denominazione, sede e scopo dell'Associazione	3
II. Membri	4
III. Contributi.....	8
IV. Diritti e obblighi	9
V. Organi dell'Associazione	11
VI. Istituzioni dell'Associazione	18
VII. Finanze	19
VIII. Rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno	20
IX. Scioglimento dell'Associazione	20
X. Regolamento per la protezione dei dati	20
XI. Entrata in vigore	21

Editore e allestimento
Coiffure Suisse
Moserstrasse 52, CP 641
3000 Berna 22
Telefono +41 (0)31 335 17 00
mail@coiffuresuisse.ch
coiffuresuisse.ch

(valevole dal 7.5.2024)

I. Denominazione, sede e scopo dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione, sede

Con la denominazione Coiffure Suisse, Association Suisse de la coiffure, si intende un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss CC che ha il suo domicilio legale presso la sede della Direzione permanente a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2 - Scopo

Coiffure Suisse

1. assieme alle sue sezioni, mira a tutelare e rappresentare gli interessi e le richieste del mestiere di parrucchiere in generale e dei membri in particolare e di risolvere i compiti comuni
2. aderisce alle migliori associazioni dell'economia e ad altre organizzazioni, per quanto possano essere utili allo scopo dell'associazione

Compiti

Coiffure Suisse

- 1 determina i principi della professione e della politica professionale a livello svizzero;
- 2 assicura una formazione adeguata a tutti i livelli e organizza gli esami professionali e gli esami professionali superiori nel mestiere di parrucchiere;
- 3 provvede alla pubblicità collettiva ed esercita attività pubblica interna ed esterna;
- 4 informa su interessi professionali e commerciali tramite una propria rivista specializzata (organo ufficiale dell'Associazione);
- 5 sostiene le sezioni nelle loro attività;
- 6 promuove e tutela gli interessi personali, politici ed economici dei membri e dei loro rappresentanti nei confronti dei dipendenti e delle loro organizzazioni;
- 7 consiglia i membri sulle questioni tecniche, commerciali, aziendali e di economia aziendale;
- 8 crea e controlla istituzioni sociali a favore dei suoi membri e dei loro dipendenti come pure istituzioni di economia aziendale;
- 9 delega i compiti attuali e altri ai singoli organi dell'Associazione.

II. Membri

a) Creazione e durata

Art. 3 – Membri

- a) Sezioni
- b) Membri attivi
- c) Membri singoli
- d) Membri passivi
- e) Membri onorari
- f) Membri quadro
- g) Membri partner

Art. 4 – Sezioni

Formano le organizzazioni locali e regionali dei titolari di saloni in Svizzera. L'Associazione svizzera insegnanti parrucchieri (ASIP) forma una sezione con disposizioni speciali secondo l'art. 15bis.

Art. 5 – Membri attivi

- 1 Sono titolari e società di persone (società semplice, collettiva o in accomandita) che appartengono ad una sezione. Lo stesso vale per membri attivi dell'ASIP.
- 2 Sono società di capitali (società a responsabilità limitata o SA) che acquisiscono una sola iscrizione. I loro soci ed azionisti possono inoltre acquisire un'affiliazione personale, purché abbiano contemporaneamente la gestione di un'azienda.
- 3 Imprese (società di persone o di capitali) che hanno un importo di salario annuo lordo di > CHF 2 000 000.– e, oltre alla sede principale, gestiscono almeno una filiale, possono diventare membro attivo Plus. Con l'acquisizione di membro attivo Plus – direttamente collegato a Coiffure Suisse – viene automaticamente a cadere l'eventuale affiliazione esistente alle sezioni.

Membri attivi Plus

Ogni anno entro il 31.1., e senza esplicita richiesta, va dimostrato al Segretariato di aver adempiuto alle premesse per diventare membro attivo Plus. Se una delle premesse non è rispettata, viene a cadere la qualifica di membro attivo Plus, e l'impresa deve aderire alla sezione competente. Il Comitato centrale ha la facoltà di modificare l'importo del salario annuo lordo richiesto di +/- 20%. La modifica entra in vigore il 01.01.n+1; la decisione deve essere comunicata ai membri entro il 31.05. dell'anno corrente.

Art. 6 – Membri singoli

Diventare membro singolo presso Coiffure Suisse può essere riconosciuto eccezionalmente con il consenso della sezione locale tramite il Comitato centrale. Se la sezione rifiuta l'accordo lo deve giustificare per iscritto. Per quanto concerne la regolamentazione inerente ai rapporti professionali generali, il membro singolo è tenuto a rispettare le decisioni della sezione locale più vicina.

Art. 7 – Membri passivi

- 1 I membri attivi che non svolgono più un'attività possono, su proposta della loro sezione, essere nominati membri passivi da parte del Comitato centrale
- 2 La nomina avviene al 1. gennaio o 1. luglio dopo la decisione
- 3 I membri passivi pagano un contributo annuo personale. Non sottostanno più all'obbligo come all'art. 25, cifra 4

Art. 8 – Membri onorari

- 1 L'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato centrale, può nominare come membri onorari le persone che hanno acquisito meriti particolari nell'ambito di Coiffure Suisse e dell'industria svizzera dei parrucchieri
- 2 Sono esenti dal contributo di base nei confronti di Coiffure Suisse
- 3 L'Assemblea dei delegati può conferire ad un Presidente centrale di Coiffure Suisse dimissionario il titolo di Presidente onorario come riconoscimento per meriti particolari inerenti alla professione ed all'Associazione

Art. 9 – Membri quadro

- 1 Sono in possesso di un certificato federale di capacità come parrucchiere/parrucchiera o di un documento equivalente
- 2 Sono un dipendente/una dipendente dirigente o un direttore/una direttrice di filiale di un membro attivo
- 3 Solo un membro attivo può proporre un dipendente/una dipendente dirigente o un direttore/una direttrice di filiale. In caso di cambiamento di posto, un membro quadro perde la sua affiliazione
- 4 L'affiliazione dura almeno 2 anni civili completi. La perdita prematura dell'affiliazione in seguito a cambio di posto rimane riservata

Art. 10 – Membri partner

Persone, ditte ed organizzazioni vicine alla professione ed al settore dei parrucchieri o che le vogliono sostenere

possono diventare membri partner. Le associazioni cantonali opportune risp. le sezioni verranno consultate prima dell'affiliazione. Se dovessero rifiutare l'accordo lo dovranno giustificare per iscritto. L'affiliazione dura almeno 2 anni civili completi.

Art. 11 – Iscrizione

Sezione

Il Comitato centrale decide sull'iscrizione provvisoria di una sezione a Coiffure Suisse in base ad una candidatura scritta. La prossima Assemblea dei delegati deciderà sull'iscrizione definitiva.

Membro

Il Segretariato iscrive provvisoriamente i nuovi membri attivi. Appena l'affiliazione verrà approvata dalla sezione, il membro attivo verrà accettato definitivamente. Il Comitato centrale decide sull'affiliazione di membri attivi PLUS

Durata dell'affiliazione

L'affiliazione dura almeno 2 anni civili completi

Art. 12 – Disdetta

L'affiliazione si estingue

- 1 in seguito a disdetta, esclusione, cessazione dell'attività o alla morte di un membro
- 2 la disdetta da Coiffure Suisse deve essere comunicata per iscritto al Comitato centrale rispettando il termine di disdetta di 6 mesi per la fine di un anno civile in base all'art. 11
- 3 contributi statutari pendenti sono dovuti al di là della disdetta

Art. 13 – Esclusione

Le sezioni, su proposta del Comitato centrale, possono essere escluse dall'Assemblea dei delegati:

- a) se si rifiutano di ottemperare agli statuti o alle decisioni debitamente prese dagli organi dell'Associazione
- b) se tramite il loro comportamento personale ledono gli interessi di Coiffure Suisse o della categoria professionale o tollerano violazioni contro gli interessi dell'Associazione da parte di loro membri senza aver preso delle misure in merito

In base all'art. 3, il Comitato centrale può escludere membri dall'Associazione

- a) se in seguito a comportamento personale o professionale danneggiano in modo palese la reputazione di Coiffure Suisse o della categoria professionale

- b) se non adempiono ai loro obblighi finanziari nei confronti di Coiffure Suisse
- c) se violano in modo palese gli statuti o i regolamenti di Coiffure Suisse o non rispettano decisioni, direttive e disposizioni dei suoi organi

L'esclusione da Coiffure Suisse ha come conseguenza l'esclusione contemporanea dalla sezione. I contributi statutari pendenti sono dovuti al di là dell'esclusione. Esclusioni unilaterali da parte della sezione necessitano dell'approvazione del Comitato centrale. Membri esclusi hanno il diritto di ricorrere all'Assemblea dei delegati.

Il ricorso è da motivare e da inoltrare in forma scritta entro 30 giorni dopo il recapito della decisione al Segretariato di Coiffure Suisse. Il ricorso motivato risp. l'obiezione ha effetto dilatorio, l'Assemblea dei delegati deciderà in ultima istanza.

Art. 14 - Diritti al patrimonio dell'Associazione

Secondo l'art. 3, ai membri dimissionari o esclusi non spetta alcun diritto al patrimonio dell'Associazione

Associazioni cantonali e sezioni ASIP

Art. 15 - Fondazione

1. Principio
Se in un Cantone esistono due o più sezioni, si può fondare un'associazione cantonale.
2. Compiti
Compito delle associazioni cantonali è di discutere le questioni locali o cantonali riguardanti il mestiere di parrucchiere con le autorità locali o cantonali. Due semi-cantoni possono fondare un'associazione cantonale.
3. Collaborazione
Le associazioni cantonali devono promuovere la collaborazione tra le sezioni locali a loro affiliate e impegnarsi affinché venga garantita la collaborazione.
4. Autonomia
Le associazioni cantonali devono adottare le disposizioni necessarie in accordo con Coiffure Suisse; la loro posizione autonoma verso l'esterno rimane comunque garantita per permettere a Coiffure Suisse necessario – un proprio intervento presso le autorità locali o cantonali. In caso di necessità, Coiffure Suisse può avvalersi della collaborazione delle associazioni cantonali.
5. Mezzi finanziari
Eventuali mezzi finanziari sono messi a disposizione dalla comunità delle sezioni affiliate.

6. Manifestazioni

Con riserva di un regolamento speciale per la collaborazione con le associazioni cantonali e le manifestazioni da loro svolte come concorsi per acconciature, altri concorsi, manifestazioni professionali, acconciature per apprendisti ecc.

Art. 15 - ASIP

- 1 L'ASIP è fondamentalmente equiparata all'associazione cantonale
- 2 Analogamente valgono le disposizioni dell'art. 15, cpv 2, 4 e 5 come pure art. 33, cpv 5 e le disposizioni della cifra V, art. 30, lit. b) e art. 38 e 39 sulla Conferenza dei presidenti
- 3 Coiffure Suisse sostiene le aspirazioni dell'ASIP (istruzione professionale nella professione di parrucchiere, formazione dei docenti parrucchieri, promozione dell'istruzione professionale)
- 4 Viceversa i membri dell'ASIP sostengono gli obiettivi di Coiffure Suisse
- 5 L'obbligo di contributo sussiste come per le sezioni in base alla cifra III
- 6 La cifra IV, diritti ed obblighi dei membri, vale solo se applicabile anche alle associazioni cantonali

III. Contributi

Art. 16 – Contributi dei membri

I contributi dei membri come eventuali contributi speciali sono elencati in un regolamento separato e stabilito dall'Assemblea dei delegati. Oltre ai citati contributi, alla sezione è dovuto un contributo sezionale stabilito dalla sezione stessa.

Dietro retribuzione, le sezioni possono incaricare il Comitato centrale di incassare direttamente dai membri i contributi sezionali e altri tramite il Segretariato. La sezione è responsabile per i contributi non esigibili.

Art. 17 – Membri con filiali

1. I membri sezionali e attivi pagano:
 - a) il contributo annuo di base, in per mille e sezionale per il salone principale
 - b) il contributo sezionale stabilito per le filiali ubicate in un'altra regione sezionale
2. I membri che, oltre al loro salone principale, gestiscono filiali nella regione di altre sezioni, sono tenuti ad acquisire per ogni filiale l'affiliazione alla sezione della regione in cui è attiva. Esclusi sono i membri attivi Plus

3. Se esistono abbonamenti, le filiali devono pagare il contributo d'abbonamento alla rivista
4. I membri attivi Plus pagano il contributo per membri stabilito nel regolamento contributi, consistente in contributo di base, per mille e per filiale. Da questi contributi, l'Associazione trasmette una percentuale stabilita nel regolamento a quelle sezioni nelle cui regioni il membro attivo Plus gestisce delle filiali.

IV. Diritti e obblighi

a) delle sezioni

Art. 18 – Premesse

- 1 La sezione si impegna ad assicurare tramite i propri statuti il rispetto degli obblighi collegati all'affiliazione all'Associazione come il rispetto degli scopi dell'Associazione
- 2 Alla richiesta di affiliazione vanno allegati gli statuti sezionali, un elenco dei membri e una lista dei membri di comitato

Art. 19 – Obbligo di approvazione

Gli statuti delle sezioni necessitano dell'accettazione da parte del Comitato centrale.

Art. 20 – Elenco dei membri

Le sezioni inviano al Segretariato Coiffure Suisse al più tardi entro fine febbraio di ogni anno un elenco preciso dei membri, determinante ai fini del calcolo dei contributi.

Comunicazione delle mutazioni

Comunicano tempestivamente al Segretariato Coiffure Suisse tutte le entrate e le uscite, i cambiamenti di indirizzo e cambiamenti in seno ai loro comitati.

Art. 21 – Rapporto annuale

Le sezioni redigono un rapporto sull'anno civile trascorso da inoltrare al Comitato centrale.

Art. 22 – RegISTRAZIONI e rapporti

Per inserimenti, registrazioni, rapporti ecc. le sezioni devono raccogliere il loro materiale disponibile e metterlo a disposizione del Segretariato. Tutte le registrazioni e i rapporti come pure le corrispondenze delle sezioni devono portare due firme di membri di comitato con diritto di firma.

Art. 23 – Filiali

I membri che, oltre al loro salone principale, gestiscono altre filiali nel territorio di altre sezioni sono tenuti ad acquisire per ogni filiale l'affiliazione a quelle sezioni.

Art. 24 – Appartenenza ad una sezione

L'affiliazione o il passaggio ad una sezione che (in relazione al domicilio aziendale del membro) non è competente localmente può essere concessa in via eccezionale purché

- a) le sezioni locali in questione approvino e
- b) il membro si impegni a rispettare le decisioni della sezione competente per il suo salone relative alla regolamentazione delle condizioni professionali generali

Art. 25 Obblighi statutari dei membri

Le sezioni devono vincolare statutariamente i loro membri:

- 1 ad accettare le elezioni a loro riferite come membri del Comitato centrale, delegati, revisori o membri di Commissioni speciali di Coiffure Suisse per almeno un mandato
- 2 a rispettare scrupolosamente gli statuti dell'Associazione Coiffure Suisse e l'attuazione dei regolamenti da essa emanati come pure le decisioni adottate debitamente dagli organi dell'Associazione
- 3 a rispettare in generale gli interessi dell'Associazione e promuovere i suoi obiettivi
- 4 a sottoscrivere le riviste ufficiali dell'Associazione

Art. 26 Consulenza tramite il Segretariato

Le sezioni hanno il diritto di rivolgersi al Segretariato per una consulenza inerente a lavori particolari nel proprio interesse o nell'interesse dell'Associazione.

b) Dei membri

Art. 27 – Principio

I diritti collegati ad un'affiliazione come membro attivo si possono trasmettere a persone che lavorano nel salone del membro attivo in questione. Gli obblighi di un'affiliazione permangono al titolare o al socio registrato come membro attivo.

Art. 28a – Diritti nelle sezioni

Le categorie di membri citate in seguito prendono atto dei seguenti diritti nelle sezioni (diritto di voto, collaborazione in seno al comitato, ecc.) e possono essere nominati quali delegati:

- membri attivi
- membri passivi
- membri onorari

Eccezione membri quadro

- la sezione può a discrezione accettarli nella sezione e conferire lo stato di un membro attivo, cioè diritto di voto, collaborazione in seno al comitato, rappresentanza della sezione all'Assemblea dei delegati, ecc.
- non possono tuttavia usufruire delle assicurazioni dell'Associazione, dato che hanno lo stato del dipendente

Art 28b Diritti del membro attivo Plus

I membri attivi Plus hanno il diritto di formare una sezione. In tal caso devono redigere gli statuti che dovranno essere approvati dal Comitato centrale. Se i membri attivi Plus rinunciano alla formazione di una sezione, le loro osservazioni su questioni dell'Associazione avranno effetto unicamente con l'approvazione scritta di tutti i membri attivi Plus. Se non formano una sezione, i membri attivi Plus determinano un rappresentante per la durata di 1 anno che li rappresenterà verso l'esterno. È possibile una rinomina.

Art. 29 – Obiezioni

- 1 I membri della sezione hanno il diritto, entro 30 giorni dopo la decisione presa o dopo la divulgazione della decisione, di sollevare obiezioni presso il Comitato centrale contro decisioni contrarie agli statuti prese dalla loro sezione. Le obiezioni sono da motivare ed inoltrare per iscritto.
- 2 Il Comitato centrale decide in modo definitivo su tali obiezioni riservandosi le vie legali

Art. 30 – Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione fa stato unicamente il capitale dell'Associazione. Esclusa ogni responsabilità dei membri.

V. Organi dell'Associazione

Art. 31 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati (AD)
- b) la Conferenza dei presidenti
- c) il Comitato centrale
- d) il Comitato direttivo
- e) il Segretariato
- f) l'Ufficio revisione

a) Assemblea dei delegati

Art. 32 - Delegati

1 L'Assemblea dei delegati è costituita dai delegati delle sezioni e delle associazioni cantonali come pure dai membri attivi Plus.

Accesso

2 hanno diritto ad accedere all'Assemblea dei delegati con voto consultivo tutti i membri attivi e le delegazioni delle associazioni cantonali; solo i delegati hanno diritto di voto.

Delegazioni

3 Il Comitato centrale può autorizzare l'accesso all'Assemblea dei delegati a delegazioni non appartenenti all'Associazione; stabilirà eventualmente determinate condizioni

Designazione

4 Sono a disposizione 300 voti per delegati, suddivisi come segue:

- ogni sezione, ogni associazione cantonale come pure l'Associazione svizzera degli insegnanti parrucchieri hanno diritto ad 1 (un) voto di base
- ai membri attivi Plus spetta un voto dei delegati ogni due membri
- i restanti voti dei delegati vengono suddivisi per il numero di membri Coiffure Suisse (stato dell'anno precedente). Le sezioni ricevono quindi i voti corrispondenti al numero dei loro membri
- se in fase di rilevamento dei voti dei delegati da questo procedimento scaturisce in arrotondamento un numero inferiore a 300, i voti dei delegati pari al numero differenziale non verranno distribuiti
- con l'invito all'Assemblea dei delegati viene comunicato alle sezioni ed ai membri attivi Plus il resoconto complessivo dei voti dei delegati e della suddivisione. Tale comunicazione vale come registro dei voti dei delegati
- ogni sezione e i membri attivi Plus nominano i loro delegati; lo stesso vale per le associazioni cantonali e per l'Associazione svizzera degli insegnanti parrucchieri (ASIP)

Art. 33 – AD ordinaria

1 l'Assemblea dei delegati ordinaria ha luogo annualmente al più tardi entro giugno
Assemblee straordinarie

2 Le assemblee straordinarie si svolgono ogni volta che il Comitato centrale lo ritiene necessario o se l'ufficio di revisione o 1/5 delle sezioni lo richiedono con una petizione scritta e motivata

Convocazione

- 3 La convocazione dell'Assemblea dei delegati avviene tramite il Comitato centrale con pubblicazione sulla rivista specializzata o per via elettronica, con la notifica delle questioni da trattare - salvo casi urgenti – almeno 1 mese prima del termine dell'assemblea
Lista delle trattande
- 4 Su questioni non indicate con l'invito sull'ordine del giorno inviato non si possono prendere decisioni a carattere vincolante
Proposte delle sezioni e dei membri attivi Plus
- 5 Le proposte delle sezioni o di due membri attivi Plus motivate esaurientemente e con due firme sono da inoltrare al Comitato centrale entro la data stabilita e divulgata con l'invito

Art. 34 - Presidenza

- 1 L'Assemblea dei delegati viene diretta dal Presidente centrale, in caso di impedimento dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato centrale, ad eccezione della consulenza e del processo decisionale tramite la direzione del Comitato centrale con scarico al Comitato
Ufficio del giorno
- 2 L'Assemblea dei delegati nomina un ufficio del giorno speciale, formato da presidente, segretario e almeno 3 scrutatori

Art. 35 – Capacità decisionale

- 1 Ogni Assemblea dei delegati legalmente convocata ha capacità decisionale
Diritto di voto
- 2 Ogni delegato dispone di 1 voto. I membri del Comitato centrale hanno un voto consultivo
Esclusione dal diritto di voto
- 3 Un delegato è escluso dal diritto di voto nel caso in cui si tratti di una questione fra lui ed i suoi parenti da un lato e con l'Associazione dall'altro

Art. 36 - Votazioni e nomine

- 1 Per decisioni e nomine è determinante la maggioranza assoluta dei delegati presenti. Per proposte ordinarie basta la maggioranza relativa
- 2 Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza non decida altrimenti

- 3 Le nomine sono a scrutinio segreto, a meno che non venga decisa una votazione per alzata di mano dai 2/3 della maggioranza

Art. 37 – Competenze

Le competenze dell'Assemblea dei delegati sono:

- 1 ricevimento ed approvazione del protocollo dell'ultima Assemblea dei delegati, delle relazioni annuali del Comitato centrale, del Segretariato e accettazione del consuntivo annuale su proposta dell'Ufficio di revisione
- 2 nomina dei membri del Comitato centrale, del Presidente centrale e dell'Ufficio di revisione
- 3 approvazione del preventivo e determinazione dei contributi dei membri
- 4 presa a conoscenza ed approvazione di contratti importanti e di regolamenti e manuali
- 5 delibera su proposte del Comitato centrale, delle sezioni, delle associazioni cantonali, dei membri attivi Plus o della Conferenza dei presidenti
- 6 delibera su ricorsi concernenti l'affiliazione o l'esclusione dall'Associazione
- 7 determinazione del luogo per la prossima Assemblea dei delegati
- 8 nomina di membri onorari
- 9 delibera su conflitti di competenze fra organi dell'Associazione
- 10 approvazione e modifica degli statuti, scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori in base all'art. 56, cpv 1
- 11 delibera sull'affiliazione ad associazioni e organizzazioni

b) la Conferenza dei presidenti

Art. 38 - Composizione

- 1 La Conferenza dei presidenti è l'assemblea dei presidenti sezionali e cantonali o dei loro sostituti e del rappresentante dei membri attivi Plus.

Accesso

- 2 Hanno diritto di accesso alla conferenza con voto consultivo ulteriori membri delle sezioni e delegazioni delle associazioni cantonali.

Diritto di voto

- 3 Ogni presidente sezionale e cantonale ed il rappresentante dei membri attivi Plus ha un voto. Ai membri del Comitato centrale e ai revisori spetta un voto consultivo.

Convocazione

- 4 La Conferenza dei presidenti può essere convocata tramite il Comitato centrale mediante pubblicazione sulla rivista specializzata e per via elettronica, con menzione dell'argomento da trattare. Se debitamente motivata, da parte di 1/3 delle sezioni risp. delle associazioni cantonali si può anche far convocare la Conferenza tramite il Comitato centrale.

- 5 L'invito, con le trattande, è da inviare almeno 3 settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria prevista e 2 settimane per un'Assemblea generale straordinaria.
Nomine e votazioni
- 6 Le disposizioni in merito a nomine e votazioni dell'Assemblea dei delegati verranno analogamente applicate alla Conferenza dei presidenti.

Art. 39 - Competenze

Le competenze della Conferenza dei presidenti sono:

- 1 è responsabile per l'espletamento dei compiti di sua competenza in base agli statuti. Può sottoporre proposte ai delegati
- 2 svolge i compiti assegnati dall'Assemblea dei delegati o dal Comitato centrale. Nei casi urgenti può prendere delle decisioni al posto dell'Assemblea dei delegati
- 3 serve inoltre all'orientazione esauriente e al dibattito su questioni la cui conoscenza è significativa per le sezioni e le associazioni cantonali
- 4 approva inoltre il regolamento interno per le commissioni elaborato dal Comitato centrale
- 5 svolge la funzione di organo decisionale superiore per la cassa compensazione
Nomine
- 6 nomina i seguenti organi e le seguenti rappresentanze di Coiffure Suisse:
 - i rappresentanti di Coiffure Suisse nel consiglio di fondazione del Museo del parrucchiere Ballenberg
 - i rappresentanti di Coiffure Suisse nella commissione paritetica
 - i rappresentanti del fondo di perequazione familiare
- 7 informa l'Assemblea dei delegati su decisioni e nomine della Conferenza dei presidenti

c) Il Comitato centrale

Art. 40 Composizione, organo elettivo

- 1 Il Comitato centrale è composto dal Presidente centrale, 1 vicepresidente e 5-7 membri nominati dall'Assemblea dei delegati. Se la carica di Presidente centrale è esercitata da una persona non della professione, allora nel Comitato centrale bisogna definire un secondo vicepresidente. Ad eccezione del Presidente centrale, tutti i membri del Comitato centrale durante il periodo in carica devono essere proprietari di un salone o soddisfare le condizioni come all'art. 5
- 2 Le diverse parti del Paese come pure le regioni urbane, semi urbane e rurali sono da considerare in modo opportuno
Durata del mandato
- 3 La durata del mandato dei membri del Comitato centrale è di 4 anni; è ammessa la rinomina, tuttavia un membro – ad eccezione del Presidente centrale – può far parte del Comitato centrale al massimo per 3 mandati. L'Assemblea dei delegati, su proposta motivata del Comitato centrale, può prolungare la durata del mandato del vicepresidente

Art. 41 - Doveri

I doveri del Comitato centrale sono:

- 1 rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati
- 2 delibera in tutte le questioni dell'Associazione che non vengono esplicitamente trasmesse all'Assemblea dei delegati o ad altri organi
- 3 convocazione dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei presidenti
- 4 sulle istituzioni dell'Associazione e sulle attività delle sezioni
- 5 approvazione di statuti sezionali nuovi o modificati
- 6 elaborazione del preventivo dell'Associazione, del consuntivo annuale e dei regolamenti necessari
- 7 nomina dei membri passivi
Nomine
- 8 sceglie le seguenti rappresentanze e persone:
 - commissione per sviluppo professionale e qualità
 - commissione garanzia qualità per la formazione di base (commissione QS formazione di base)
 - commissione garanzia formazione professionale superiore (commissione QS formazione professionale superiore)
- 9 sceglie le seguenti rappresentanze e persone:
 - i membri del Comitato direttivo, purché non vi facciano parte d'ufficio
 - la rappresentanza di Coiffure Suisse nel comitato della commissione assicurazioni cassa pensione
 - i rappresentanti di Coiffure Suisse nel comitato Cassa compensazione parrucchieri
 - i rappresentanti di Coiffure Suisse nella commissione trattative CCL
 - tutte le rappresentanze di Coiffure Suisse che, secondo gli statuti o i regolamenti dell'AD, della Conferenza dei presidenti o di altre istituzioni, non sono soggette a riserva

Art. 42 - Competenze

Il Comitato centrale è autorizzato:

- 1 a convocare persone di fiducia o commissioni speciali per trattative di importanza particolare
- 2 a decidere in merito a spese non contenute nel preventivo, nel caso singolo fino ad un importo di Fr. 30'000.-, complessivamente fino ad un importo di Fr. 60'000.- per anno fiscale
- 3 a nominare una direzione o un direttore

d) il Comitato direttivo (CD)

Art. 43 – Composizione

- 1 Il Comitato direttivo è composto dal Presidente centrale, dal vicepresidente e da un ulteriore membro del Comitato centrale
- 2 Il Comitato centrale può delegare nel Comitato direttivo altri membri per compiti speciali
Convocazione
- 3 Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente centrale ogni volta che lo richiede l'esecuzione dei compiti dell'Associazione

Art. 44 – Competenza

- 1 Il Comitato direttivo esegue le decisioni del Comitato centrale
- 2 Prepara le riunioni del Comitato centrale ed elabora le proposte da sottoporre
- 3 E' l'organo di sorveglianza del Segretariato e assume il personale necessario per il funzionamento dell'Associazione, purché le assunzioni non siano di competenza di un altro organo

e) il Segretariato

Art. 45 – Competenze

- 1 E' responsabile per lo svolgimento di tutti i compiti correnti dell'Associazione ed esegue le operazioni commerciali di Coiffure Suisse e delle sue istituzioni secondo le prescrizioni statutarie e le decisioni degli organi dell'Associazione
- 2 Al Segretariato è preposta la Direzione, composta dal Presidente centrale e dalla Direzione o dal direttore
- 3 I compiti e le competenze della Direzione o del direttore e degli impiegati dirigenti sono regolati dall'elenco degli obblighi, allestito dal Comitato direttivo che necessita l'approvazione del Comitato centrale

f) l'Ufficio di revisione

Art. 46 – Composizione

- 1 E' composto da 3 membri e da una fiduciaria, membro della Camera svizzera dei fiduciari
Organo elettivo e durata del mandato
I membri vengono nominati tramite l'Assemblea dei delegati per un mandato di 4 anni con la possibilità di una rinomina per al massimo ulteriori 2 mandati. La fiduciaria viene nominata ogni anno tramite l'Assemblea dei Delegati.

- 2 I 3 revisori costituiscono la propria attività. I membri controllano le operazioni di Coiffure Suisse ed hanno accesso a tutti i documenti. La revisione contabile è incentrata sulla fiduciaria scelta.
- 3 La fiduciaria esamina ogni anno la contabilità dell'Associazione e delle istituzioni senza una persona giuridica propria
- 4 L'Ufficio di revisione allestisce, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, un rapporto scritto con le proposte

VI. Istituzioni dell'Associazione

Art. 47 – Istituzioni dell'Associazione

- 1 Valgono come istituzioni dell'Associazione:
 - a) la rivista dell'Associazione
 - b) i centri di formazione e perfezionamento
 - c) la cassa AVS, la cassa pensione
 - d) la cassa di compensazione
 - e) se necessario, altre istituzioni contattate tramite l'Assemblea dei delegati
- 2 Regolamenti ed elenchi degli obblighi
Se necessario, sono da redigere regolamenti, contratti, statuti o elenchi degli obblighi per le istituzioni dell'Associazione, purché le loro competenze e compiti non siano descritti negli statuti

a) Rivista dell'Associazione

Art. 48 – Pubblicazione della rivista

L'Associazione è responsabile della realizzazione e pubblicazione della rivista ufficiale.

Art. 49 – Pubblicazioni dell'Associazione

Negli organi ufficiali di pubblicazione dell'Associazione, tutte le decisioni dell'Assemblea dei delegati sono da pubblicare nei loro contenuti essenziali. Hanno lo scopo, tramite queste comunicazioni ufficiali e discussioni su tutte le domande inerenti al mestiere di parrucchiere e all'Associazione, di promuovere gli obiettivi ed i compiti dell'Associazione.

Art. 50 – Redazione ed amministrazione

- 1 La redazione e l'amministrazione della rivista vengono svolte da uno o più membri dell'Associazione. Il redattore responsabile viene nominato dal Comitato centrale.
Obblighi
- 2 Gli obblighi e le responsabilità del redattore responsabile sono stabilite in un contratto di lavoro ed eventualmente nell'elenco degli obblighi.
Subordinazione
- 3 La redazione è subordinata alle istruzioni e alla sorveglianza del Comitato centrale

b) Centri di formazione e perfezionamento

Art. 51 Centri di formazione e perfezionamento

L'Associazione può mantenere centri di formazione e perfezionamento professionale

c) la cassa AVS, cassa pensione

Art. 52.1 – Assicurazioni dell'Associazione

L'Associazione dispone di una propria cassa AVS e di una cassa pensione. Offre inoltre assicurazioni in collaborazione con una Società svizzera di assicurazioni o con un gruppo di assicurazioni. Crea così delle condizioni vantaggiose per i membri.

d) Cassa di compensazione

Art. 52.2 – Cassa di compensazione

L'Associazione dispone di una cassa di compensazione. Può gestirla da sola o assieme ad altre associazioni.

VII. Finanze

Art. 53 - Entrate dell'Associazione

- 1 Le entrate dell'Associazione sono composte:
 - a) dai contributi dei membri
 - b) dal guadagno netto delle istituzioni dell'Associazione
 - c) da guadagni di investimenti di capitale
 - d) da eventuali donazioni, lasciti ed altre entrate
- 2 I contributi dei membri (contributi di base e abbonamenti al giornale), vengono adeguati al caro-vita a rotazioni di al massimo 3 anni,

Art. 54 – Chiusura contabile

Le fatture delle istituzioni dell'Associazione e la contabilità generale dell'Associazione sono da chiudere ogni anno per il 31 dicembre.

VIII. Rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno

Art. 55 - Firma giuridicamente vincolante

L'ordine delle firme giuridicamente vincolanti per l'Associazione sono di competenza del Comitato direttivo. La regolamentazione delle firme viene iscritta sul registro di commercio.

IX Scioglimento dell'Associazione

Art. 56 - Quorum

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione secondo l'art. 37, cifra 10 avviene con i 2/3 della maggioranza dei delegati presenti.
Attivi in eccedenza
- 2 Gli attivi in eccedenza rimasti al termine della liquidazione sono da consegnare per l'amministrazione all'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) con la disposizione di trasferirli ad un'associazione professionale formata entro dodici anni e con uno scopo analogo a quello di Coiffure Suisse. Se in questo periodo non si forma nessuna associazione di tale tipo, allora il patrimonio rimane a disposizione dell'USAM per la promozione della formazione professionale.

X. Regolamento per la protezione dei dati

Art. 57 – Protezione dei dati

Sulla base dei seguenti principi, il Comitato centrale di Coiffure Suisse adotta un regolamento per la protezione dei dati che è parte integrante degli statuti:

- 1 non vengono resi noti dati per scopi commerciali
- 2 le indicazioni sui salari di singole aziende non possono essere comunicate

- 3 i membri, alla loro affiliazione a Coiffure Suisse, accettano che i loro cognomi, nomi, denominazione commerciale, indirizzo e tipo di salone possano essere trasmessi a terzi ed a organizzazioni, se la divulgazione sia ritenuta dal Segretariato di interesse oggettivo per i membri in questione o per Coiffure Suisse

XI. Entrata in vigore

Art. 58 – Entrata in vigore

Art. 38 cifra 3, 4 e 5 (modifica)

Art. 39 cifra 6 (modifica)

Gli statuti, nell'attuale nuova forma, sono stati unanimemente decisi nell'Assemblea ordinaria dei delegati del 5 e 6 maggio 2024 a Davos e sostituiscono gli statuti precedenti.

Coiffure Suisse, Comitato centrale
Berna, maggio 2024